

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2557/87 della Commissione, del 12 agosto 1987, che fissa definitivamente l'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone, applicabile fino al 31 luglio 1987, per la campagna di commercializzazione 1987/1988	1
Regolamento (CEE) n. 2558/87 della Commissione, del 26 agosto 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	28
Regolamento (CEE) n. 2559/87 della Commissione, del 26 agosto 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	30
Regolamento (CEE) n. 2560/87 della Commissione del 26 agosto che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate	32
Regolamento (CEE) n. 2561/87 della Commissione, del 26 agosto 1987, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate	34
Regolamento (CEE) n. 2562/87 della Commissione, del 26 agosto 1987, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate	36
Regolamento (CEE) n. 2563/87 della Commissione, del 26 agosto 1987, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate	38
Regolamento (CEE) n. 2564/87 della Commissione, del 26 agosto 1987, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	40
Regolamento (CEE) n. 2565/87 della Commissione, del 26 agosto 1987, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5	42
Regolamento (CEE) n. 2566/87 della Commissione, del 26 agosto 1987, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87	44

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 2567/87 della Commissione, del 26 agosto 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	45
Regolamento (CEE) n. 2568/87 della Commissione, del 26 agosto 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	47
Regolamento (CEE) n. 2569/87 della Commissione, del 26 agosto 1987, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	48

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2557/87 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1987

che fissa definitivamente l'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone, applicabile fino al 31 luglio 1987, per la campagna di commercializzazione 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1890/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, ha fissato nuovi tassi di conversione agricoli applicabili a partire dal 1° luglio 1987 per il colza e il ravizzone; che per l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁵⁾, è opportuno, per i mesi in cui si applicano i nuovi tassi di conversione agricoli, modificare gli importi in moneta nazionale delle integrazioni fissate in anticipo dai regolamenti adottati anteriormente al 7 luglio 1987 che tenevano conto dei tassi di conversione agricoli validi alla data della rispettiva entrata in vigore;

considerando che in applicazione dell'articolo 32 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2294/87 ⁽⁷⁾, occorre adeguare l'importo dell'integrazione fissato in anticipo per la campagna di commercializzazione 1987/1988; che l'entità di tale adeguamento

è fissata dal regolamento (CEE) n. 2295/87 della Commissione, del 30 luglio 1987, che fissa la riduzione dell'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone per la campagna di commercializzazione 1987/1988 ⁽⁸⁾;

considerando che per i semi di colza e di ravizzone, tra il 1° febbraio e il 30 giugno 1987, gli importi provvisori dell'integrazione validi per i mesi da luglio a novembre 1987 tenevano conto del prezzo indicativo e delle maggiorazioni mensili di tale prezzo validi per la campagna di commercializzazione 1986/1987 oppure proposti dalla Commissione al Consiglio per la campagna di commercializzazione 1987/1988; che la fissazione di tali importi, effettuata senza pregiudizio delle ulteriori decisioni del Consiglio, è stata resa necessaria dalla mancanza di un regolamento che fissasse il prezzo indicativo e di un regolamento relativo alle maggiorazioni mensili per la campagna di commercializzazione 1987/1988;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1917/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo indicativo e il prezzo di intervento per i semi di colza e di ravizzone ⁽⁹⁾ e che il regolamento (CEE) n. 1918/87 del Consiglio, ha fissato per la campagna di commercializzazione 1987/1988, le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento dei semi di colza e di ravizzone ⁽¹⁰⁾;

considerando che occorre pertanto confermare o sostituire gli importi degli aiuti provvisoriamente in vigore per i semi considerati, e fissarli definitivamente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1826/87 della Commissione, del 29 giugno 1987, recante misure conservative e sospensione delle prefissazioni in alcuni settori agricoli ⁽¹¹⁾, ha prorogato l'importo dell'aiuto in vigore il 30 giugno 1987, fatte salve le decisioni in materia di prezzi per la campagna 1987/1988; che occorre modificare tale importo per tener conto delle decisioni prese;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 42.

⁽⁸⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 43.

⁽⁹⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 14.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 16.

⁽¹¹⁾ GU n. L 173 del 30. 6. 1987, pag. 7.

considerando che nel periodo compreso tra l'8 luglio e il 31 luglio 1987 l'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone è stato fissato fatto salvo l'importo della riduzione prevista nell'ambito del regime dei quantitativi massimi garantiti; che l'importo dell'integrazione è stato fissato in base ai prezzi indicativi ridotti del 10 % per gli Stati membri diversi dalla Spagna e dal Portogallo; che è opportuno confermare tali importi;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone fissati in anticipo per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1987, indicati negli allegati dei regolamenti (CEE) n. 300/87⁽¹⁾, (CEE) n. 371/87⁽²⁾, (CEE) n. 421/87⁽³⁾, (CEE) n. 510/87⁽⁴⁾, (CEE) n. 577/87⁽⁵⁾, (CEE) n. 604/87⁽⁶⁾, (CEE) n. 662/87⁽⁷⁾, (CEE) n. 717/87⁽⁸⁾, (CEE) n. 789/87⁽⁹⁾, (CEE) n. 876/87⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 925/87⁽¹¹⁾, (CEE) n. 1020/87⁽¹²⁾, (CEE) n. 1078/87⁽¹³⁾, (CEE) n. 1122/87⁽¹⁴⁾, (CEE) n. 1216/87⁽¹⁵⁾, (CEE) n. 1280/87⁽¹⁶⁾, (CEE) n. 1330/87⁽¹⁷⁾, (CEE) n. 1403/87⁽¹⁸⁾, (CEE) n. 1537/87⁽¹⁹⁾, (CEE) n. 1520/87⁽²⁰⁾, (CEE) n. 1552/87⁽²¹⁾, (CEE) n. 1634/87⁽²²⁾, (CEE) n. 1694/87⁽²³⁾ e (CEE) n. 1796/87⁽²⁴⁾ della Commissione, che fissano l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi, sono sostituiti

dagli importi riportati nelle tabelle di cui agli allegati I e II del presente regolamento, fissati in via definitiva a decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti in questione.

Articolo 2

Gli importi dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1796/87 della Commissione, la cui applicazione è stata prorogata per il periodo compreso tra il 1° e il 7 luglio 1987 a seguito delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1826/87, sono sostituiti dagli importi figuranti nell'allegato III del presente regolamento, fissati in via definitiva a decorrere dal 1° luglio 1987.

Articolo 3

Gli importi dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone, figuranti nell'allegato dei regolamenti (CEE) n. 2004/87⁽²⁵⁾, (CEE) n. 2053/87⁽²⁶⁾, (CEE) n. 2106/87⁽²⁷⁾ e (CEE) n. 2217/87⁽²⁸⁾ della Commissione sono confermati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 30 del 31. 1. 1987, pag. 28.
⁽²⁾ GU n. L 35 del 6. 2. 1987, pag. 21.
⁽³⁾ GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 29.
⁽⁴⁾ GU n. L 51 del 20. 2. 1987, pag. 29.
⁽⁵⁾ GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 38.
⁽⁶⁾ GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 58.
⁽⁷⁾ GU n. L 63 del 6. 3. 1987, pag. 20.
⁽⁸⁾ GU n. L 70 del 13. 3. 1987, pag. 48.
⁽⁹⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 37.
⁽¹⁰⁾ GU n. L 83 del 27. 3. 1987, pag. 41.
⁽¹¹⁾ GU n. L 89 dell'1. 4. 1987, pag. 28.
⁽¹²⁾ GU n. L 95 del 9. 4. 1987, pag. 20.
⁽¹³⁾ GU n. L 104 del 16. 4. 1987, pag. 27.
⁽¹⁴⁾ GU n. L 109 del 24. 4. 1987, pag. 14.
⁽¹⁵⁾ GU n. L 115 dell'1. 5. 1987, pag. 38.
⁽¹⁶⁾ GU n. L 120 dell'8. 5. 1987, pag. 48.
⁽¹⁷⁾ GU n. L 125 del 14. 5. 1987, pag. 35.
⁽¹⁸⁾ GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 38.
⁽¹⁹⁾ GU n. L 143 del 3. 6. 1987, pag. 24.
⁽²⁰⁾ GU n. L 142 del 2. 6. 1987, pag. 22.
⁽²¹⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 22.
⁽²²⁾ GU n. L 152 del 12. 6. 1987, pag. 21.
⁽²³⁾ GU n. L 158 del 18. 6. 1987, pag. 26.
⁽²⁴⁾ GU n. L 168 del 27. 6. 1987, pag. 36.

⁽²⁵⁾ GU n. L 188 dell'8. 7. 1987, pag. 39.

⁽²⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 34.

⁽²⁷⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 65.

⁽²⁸⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 61.

ALLEGATO I

**IMPORTI DEGLI AIUTI AI SEMI DI COLZA E DI RAVIZZONE DIVERSI
DA QUELLI « DOPPIO ZERO »**

TABELLA A

Aiuti nominali negli Stati membri della Comunità nella sua composizione
al 31 dicembre 1985 ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti nominali in caso di fissazione anticipata per i mesi di :				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	25,289				
371/87	6 febbraio 1987	25,948				
421/87	12 febbraio 1987	26,614				
510/87	20 febbraio 1987	26,677				
577/87	27 febbraio 1987	26,835				
604/87	1° marzo 1987	26,835	26,677			
662/87	6 marzo 1987	26,835	26,677			
717/87	13 marzo 1987	26,677	26,519			
789/87	20 marzo 1987	26,677	26,519			
876/87	27 marzo 1987	26,910	26,831			
925/87	1° aprile 1987	26,910	26,831	26,831		
1020/87	9 aprile 1987	26,479	26,323	26,323		
1078/87	16 aprile 1987	25,775	25,696	25,618		
1122/87	24 aprile 1987	26,023	25,966	25,810		
1216/87	1° maggio 1987	25,922	25,767	25,612	25,612	
1280/87	8 maggio 1987	25,220	25,067	24,913	24,759	
1330/87	14 maggio 1987	24,575	24,221	24,067	23,914	
1403/87	22 maggio 1987	25,144	24,790	24,636	24,482	
1537/87	28 maggio 1987	24,990	24,836	24,682	24,529	
1520/87	2 giugno 1987	24,990	24,836	24,682	24,529	24,772
1552/87	4 giugno 1987	24,913	24,759	24,606	24,452	24,695
1634/87	12 giugno 1987	24,929	24,773	24,617	24,462	24,703
1694/87	18 giugno 1987	23,650	23,494	23,339	23,183	23,424
1796/87	27 giugno 1987	25,232	24,532	24,532	24,137	24,534

⁽¹⁾ Per i semi raccolti in Spagna o in Portogallo, in caso di fissazione anticipata per i mesi da luglio a novembre 1987, gli importi degli aiuti nominali a decorrere dal 1° febbraio 1987 sono rispettivamente di 0 ECU/100 kg.

TABELLA B

Semi raccolti e trasformati in Belgio e Lussemburgo

(FB-Flux/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	1 214,42				
371/87	6 febbraio 1987	1 246,14				
421/87	12 febbraio 1987	1 278,21				
510/87	20 febbraio 1987	1 281,24				
577/87	27 febbraio 1987	1 288,84				
604/87	1° marzo 1987	1 293,00	1 281,24			
662/87	6 marzo 1987	1 293,00	1 281,24			
717/87	13 marzo 1987	1 285,44	1 273,63			
789/87	20 marzo 1987	1 285,44	1 273,63			
876/87	27 marzo 1987	1 296,58	1 288,65			
925/87	1° aprile 1987	1 296,58	1 292,81	1 288,65		
1020/87	9 aprile 1987	1 275,97	1 268,51	1 264,20		
1078/87	16 aprile 1987	1 242,29	1 238,51	1 230,26		
1122/87	24 aprile 1987	1 254,15	1 251,43	1 239,50		
1216/87	1° maggio 1987	1 249,91	1 241,91	1 234,49	1 229,97	
1280/87	8 maggio 1987	1 216,36	1 208,42	1 201,06	1 188,91	
1330/87	14 maggio 1987	1 185,53	1 167,95	1 160,59	1 148,23	
1403/87	22 maggio 1987	1 212,73	1 195,17	1 187,81	1 175,57	
1537/87	28 maggio 1987	1 205,37	1 197,37	1 190,01	1 177,84	
1520/87	2 giugno 1987	1 205,37	1 198,01	1 190,01	1 182,69	1 189,50
1552/87	4 giugno 1987	1 201,69	1 194,33	1 186,37	1 179,00	1 185,80
1634/87	12 giugno 1987	1 202,45	1 195,00	1 186,90	1 179,48	1 186,18
1694/87	18 giugno 1987	1 141,32	1 133,87	1 125,76	1 118,30	1 124,61
1796/87	27 giugno 1987	1 216,94	1 183,48	1 182,83	1 163,94	1 178,05

TABELLA C

Semi raccolti e trasformati in Danimarca

(Dkr/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	219,79				
371/87	6 febbraio 1987	225,63				
421/87	12 febbraio 1987	231,53				
510/87	20 febbraio 1987	232,09				
577/87	27 febbraio 1987	233,49				
604/87	1° marzo 1987	233,79	232,09			
662/87	6 marzo 1987	233,79	230,83			
717/87	13 marzo 1987	232,39	229,41			
789/87	20 marzo 1987	232,39	229,41			
876/87	27 marzo 1987	234,45	232,21			
925/87	1° aprile 1987	234,45	233,75	232,21		
1020/87	9 aprile 1987	230,64	229,26	227,66		
1078/87	16 aprile 1987	224,42	223,72	221,35		
1122/87	24 aprile 1987	226,61	226,11	223,07		
1216/87	1° maggio 1987	225,72	224,35	222,98	221,29	
1280/87	8 maggio 1987	219,51	218,16	216,80	213,66	
1330/87	14 maggio 1987	213,81	210,68	209,32	206,09	
1403/87	22 maggio 1987	218,84	215,71	214,35	211,18	
1537/87	28 maggio 1987	217,48	216,12	214,76	211,60	
1520/87	2 giugno 1987	217,48	216,12	214,76	213,41	213,70
1552/87	4 giugno 1987	216,80	215,44	214,09	212,72	213,01
1634/87	12 giugno 1987	216,94	215,56	214,18	212,81	213,08
1694/87	18 giugno 1987	205,64	204,26	202,89	201,51	201,63
1796/87	27 giugno 1987	219,62	213,43	213,43	209,94	211,57

TABELLA D

Semi raccolti e trasformati nella Repubblica federale di Germania

(DM/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	61,75				
371/87	6 febbraio 1987	63,26				
421/87	12 febbraio 1987	64,79				
510/87	20 febbraio 1987	64,93				
577/87	27 febbraio 1987	65,30				
604/87	1° marzo 1987	65,03	64,93			
662/87	6 marzo 1987	65,03	64,93			
717/87	13 marzo 1987	64,67	64,57			
789/87	20 marzo 1987	64,67	64,57			
876/87	27 marzo 1987	65,21	65,29			
925/87	1° aprile 1987	65,21	65,02	65,29		
1020/87	9 aprile 1987	64,21	63,85	64,12		
1078/87	16 aprile 1987	62,58	62,40	62,51		
1122/87	24 aprile 1987	63,16	63,02	62,95		
1216/87	1° maggio 1987	62,83	62,56	62,21	62,49	
1280/87	8 maggio 1987	61,21	60,95	60,59	60,54	
1330/87	14 maggio 1987	59,71	58,99	58,64	58,60	
1403/87	22 maggio 1987	61,03	60,31	59,95	59,91	
1537/87	28 maggio 1987	60,67	60,41	60,06	60,01	
1520/87	2 giugno 1987	60,66	60,32	60,06	59,70	60,61
1552/87	4 giugno 1987	60,48	60,14	59,88	59,53	60,43
1634/87	12 giugno 1987	60,52	60,17	59,91	59,55	60,45
1694/87	18 giugno 1987	57,55	57,21	56,96	56,60	57,52
1796/87	27 giugno 1987	61,22	59,61	59,71	58,80	60,06

TABELLA E

Semi raccolti e trasformati in Grecia

(Dra/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di :				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	2 484,74				
371/87	6 febbraio 1987	2 572,43				
421/87	12 febbraio 1987	2 692,54				
510/87	20 febbraio 1987	2 703,90				
577/87	27 febbraio 1987	2 732,39				
604/87	1° marzo 1987	2 814,15	2 703,90			
662/87	6 marzo 1987	2 814,15	2 703,90			
717/87	13 marzo 1987	2 786,60	2 675,40			
789/87	20 marzo 1987	2 786,60	2 695,54			
876/87	27 marzo 1987	2 827,23	2 751,35			
925/87	1° aprile 1987	2 827,23	2 813,45	2 751,35		
1020/87	9 aprile 1987	2 752,07	2 724,87	2 660,47		
1078/87	16 aprile 1987	2 629,32	2 615,54	2 534,34		
1122/87	24 aprile 1987	2 672,56	2 662,62	2 568,69		
1216/87	1° maggio 1987	2 669,36	2 627,92	2 600,89	2 533,27	
1280/87	8 maggio 1987	2 547,65	2 505,86	2 479,01	2 380,66	
1330/87	14 maggio 1987	2 389,55	2 311,05	2 283,75	2 181,29	
1403/87	22 maggio 1987	2 489,85	2 411,92	2 384,62	2 284,56	
1537/87	28 maggio 1987	2 462,71	2 420,07	2 392,77	2 293,11	
1520/87	2 giugno 1987	2 492,78	2 435,56	2 392,77	2 365,65	2 316,06
1552/87	4 giugno 1987	2 479,35	2 421,98	2 379,30	2 352,00	2 302,06
1634/87	12 giugno 1987	2 482,14	2 424,45	2 381,25	2 353,77	2 303,51
1694/87	18 giugno 1987	2 259,15	2 198,98	2 154,69	2 127,04	2 070,98
1796/87	27 giugno 1987	2 516,29	2 362,43	2 346,65	2 276,14	2 252,77

TABELLA F

Semi raccolti in Spagna e trasformati in un altro Stato membro ⁽¹⁾

(Pta/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	3 705,81				
371/87	6 febbraio 1987	3 768,88				
421/87	12 febbraio 1987	3 905,98				
510/87	20 febbraio 1987	3 916,41				
577/87	27 febbraio 1987	3 942,57				
604/87	1° marzo 1987	3 947,13	3 916,41			
662/87	6 marzo 1987	3 947,13	3 916,41			
717/87	13 marzo 1987	3 921,01	3 866,32			
789/87	20 marzo 1987	3 921,01	3 866,32			
876/87	27 marzo 1987	3 959,52	3 918,53			
925/87	1° aprile 1987	3 959,52	3 946,47	3 918,53		
1020/87	9 aprile 1987	3 888,29	3 862,51	3 805,21		
1078/87	16 aprile 1987	3 771,94	3 758,88	3 685,85		
1122/87	24 aprile 1987	3 812,92	3 803,50	3 718,36		
1216/87	1° maggio 1987	3 799,39	3 770,61	3 744,99	3 684,83	
1280/87	8 maggio 1987	3 683,51	3 622,34	3 596,56	3 540,41	
1330/87	14 maggio 1987	3 577,05	3 480,73	3 454,95	3 397,34	
1403/87	22 maggio 1987	3 670,97	3 575,97	3 550,19	3 493,51	
1537/87	28 maggio 1987	3 645,55	3 607,94	3 582,40	3 501,47	
1520/87	2 giugno 1987	3 673,33	3 620,13	3 582,40	3 557,03	3 536,62
1552/87	4 giugno 1987	3 660,76	3 607,42	3 569,80	3 544,26	3 523,58
1634/87	12 giugno 1987	3 663,37	3 609,73	3 571,62	3 545,92	3 524,93
1694/87	18 giugno 1987	3 454,54	3 398,62	3 359,68	3 333,81	3 308,38
1796/87	27 giugno 1987	3 735,69	3 593,85	3 581,43	3 516,51	3 520,81

(¹) In caso di fissazione anticipata per i mesi da luglio a novembre 1987, l'importo dell'aiuto finale per i semi raccolti e trasformati in Spagna è di 0 Pta/100 kg.

TABELLA G

Semi raccolti e trasformati in Francia

(FF/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	184,52				
371/87	6 febbraio 1987	189,64				
421/87	12 febbraio 1987	194,82				
510/87	20 febbraio 1987	195,31				
577/87	27 febbraio 1987	196,53				
604/87	1° marzo 1987	195,93	195,31			
662/87	6 marzo 1987	195,93	195,31			
717/87	13 marzo 1987	194,69	194,08			
789/87	20 marzo 1987	194,69	194,08			
876/87	27 marzo 1987	196,51	196,50			
925/87	1° aprile 1987	196,51	195,89	196,50		
1020/87	9 aprile 1987	193,14	191,92	192,55		
1078/87	16 aprile 1987	187,64	187,02	187,07		
1122/87	24 aprile 1987	189,58	189,13	188,57		
1216/87	1° maggio 1987	189,23	187,57	186,36	187,03	
1280/87	8 maggio 1987	183,76	182,10	180,90	180,40	
1330/87	14 maggio 1987	178,74	175,49	174,28	173,83	
1403/87	22 maggio 1987	183,17	179,94	178,73	178,24	
1537/87	28 maggio 1987	181,97	180,30	179,09	178,61	
1520/87	2 giugno 1987	182,23	180,77	179,09	177,90	180,38
1552/87	4 giugno 1987	181,63	180,17	178,50	177,29	179,78
1634/87	12 giugno 1987	181,75	180,28	178,58	177,37	179,84
1694/87	18 giugno 1987	171,81	170,32	168,59	167,37	169,90
1796/87	27 giugno 1987	184,11	178,41	177,92	174,83	178,53

TABELLA H

Semi raccolti e trasformati in Irlanda

(€ Irl/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	20,252				
371/87	6 febbraio 1987	20,833				
421/87	12 febbraio 1987	21,421				
510/87	20 febbraio 1987	21,476				
577/87	27 febbraio 1987	21,616				
604/87	1° marzo 1987	21,700	21,476			
662/87	6 marzo 1987	21,700	21,476			
717/87	13 marzo 1987	21,562	21,337			
789/87	20 marzo 1987	21,562	21,337			
876/87	27 marzo 1987	21,766	21,612			
925/87	1° aprile 1987	21,766	21,697	21,612		
1020/87	9 aprile 1987	21,388	21,252	21,164		
1078/87	16 aprile 1987	20,772	20,702	20,542		
1122/87	24 aprile 1987	20,989	20,939	20,711		
1216/87	1° maggio 1987	21,058	20,765	20,629	20,537	
1280/87	8 maggio 1987	20,450	20,151	20,017	19,784	
1330/87	14 maggio 1987	19,892	19,553	19,419	19,202	
1403/87	22 maggio 1987	20,385	20,046	19,913	19,697	
1537/87	28 maggio 1987	20,251	20,086	19,953	19,738	
1520/87	2 giugno 1987	20,254	20,118	19,953	19,820	19,934
1552/87	4 giugno 1987	20,187	20,051	19,887	19,753	19,867
1634/87	12 giugno 1987	20,201	20,064	19,896	19,762	19,874
1694/87	18 giugno 1987	19,095	18,957	18,788	18,653	18,758
1796/87	27 giugno 1987	20,463	19,855	19,823	19,480	19,727

TABELLA I

Semi raccolti e trasformati in Italia

(Lit/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	39 392				
371/87	6 febbraio 1987	40 488				
421/87	12 febbraio 1987	41 595				
510/87	20 febbraio 1987	41 700				
577/87	27 febbraio 1987	41 962				
604/87	1° marzo 1987	42 181	41 700			
662/87	6 marzo 1987	42 181	41 700			
717/87	13 marzo 1987	41 921	41 437			
789/87	20 marzo 1987	41 921	41 437			
876/87	27 marzo 1987	42 304	41 956			
925/87	1° aprile 1987	42 304	42 174	41 956		
1020/87	9 aprile 1987	41 595	41 338	41 111		
1078/87	16 aprile 1987	40 436	40 306	39 939		
1122/87	24 aprile 1987	40 844	40 750	40 258		
1216/87	1° maggio 1987	40 495	40 423	40 168	39 929	
1280/87	8 maggio 1987	39 331	39 270	39 017	38 511	
1330/87	14 maggio 1987	37 904	37 448	37 191	36 669	
1403/87	22 maggio 1987	38 860	38 400	38 142	37 629	
1537/87	28 maggio 1987	38 602	38 477	38 219	37 708	
1520/87	2 giugno 1987	38 733	38 343	38 219	37 963	38 082
1552/87	4 giugno 1987	38 604	38 213	38 092	37 835	37 952
1634/87	12 giugno 1987	38 631	38 237	38 111	37 851	37 965
1694/87	18 giugno 1987	36 491	36 087	35 973	35 712	35 806
1796/87	27 giugno 1987	39 137	37 832	37 968	37 308	37 680

TABELLA J

Semi raccolti e trasformati nei Paesi Bassi

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	(Fl/100 kg)				
		Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	69,17				
371/87	6 febbraio 1987	70,87				
421/87	12 febbraio 1987	72,58				
510/87	20 febbraio 1987	72,74				
577/87	27 febbraio 1987	73,15				
604/87	1° marzo 1987	72,89	72,74			
662/87	6 marzo 1987	72,89	72,74			
717/87	13 marzo 1987	72,48	72,34			
789/87	20 marzo 1987	72,48	72,34			
876/87	27 marzo 1987	73,08	73,14			
925/87	1° aprile 1987	73,08	72,88	73,14		
1020/87	9 aprile 1987	71,96	71,56	71,83		
1078/87	16 aprile 1987	70,14	69,94	70,02		
1122/87	24 aprile 1987	70,78	70,64	70,51		
1216/87	1° maggio 1987	70,42	70,12	69,72	70,01	
1280/87	8 maggio 1987	68,60	68,31	67,91	67,81	
1330/87	14 maggio 1987	66,92	66,11	65,72	65,64	
1403/87	22 maggio 1987	68,40	67,59	67,19	67,10	
1537/87	28 maggio 1987	68,00	67,71	67,31	67,22	
1520/87	2 giugno 1987	68,00	67,60	67,31	66,91	67,89
1552/87	4 giugno 1987	67,80	67,40	67,11	66,71	67,69
1634/87	12 giugno 1987	67,84	67,44	67,14	66,74	67,71
1694/87	18 giugno 1987	64,52	64,12	63,83	63,42	64,42
1796/87	27 giugno 1987	68,63	66,81	66,92	65,90	67,27

TABELLA K

Semi raccolti in Portogallo e trasformati in un altro Stato membro⁽¹⁾

(Esc/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	4 898,97				
371/87	6 febbraio 1987	5 021,52				
421/87	12 febbraio 1987	5 145,38				
510/87	20 febbraio 1987	5 157,09				
577/87	27 febbraio 1987	5 186,47				
604/87	1° marzo 1987	5 230,22	5 157,09			
662/87	6 marzo 1987	5 230,22	5 157,09			
717/87	13 marzo 1987	5 201,34	5 127,71			
789/87	20 marzo 1987	5 201,34	5 127,71			
876/87	27 marzo 1987	5 243,92	5 185,73			
925/87	1° aprile 1987	5 243,92	5 229,48	5 185,73		
1020/87	9 aprile 1987	5 165,15	5 136,64	5 091,26		
1078/87	16 aprile 1987	5 036,48	5 022,04	4 960,15		
1122/87	24 aprile 1987	5 081,81	5 071,39	4 995,86		
1216/87	1° maggio 1987	5 074,62	5 035,02	5 006,69	4 925,29	
1280/87	8 maggio 1987	4 946,86	4 907,08	4 878,93	4 802,28	
1330/87	14 maggio 1987	4 829,47	4 752,45	4 724,31	4 645,24	
1403/87	22 maggio 1987	4 933,03	4 856,45	4 828,30	4 750,80	
1537/87	28 maggio 1987	4 876,01	4 835,58	4 807,15	4 729,68	
1520/87	2 giugno 1987	4 914,01	4 847,70	4 807,15	4 778,90	4 768,95
1552/87	4 giugno 1987	4 900,04	4 833,54	4 793,11	4 764,68	4 754,50
1634/87	12 giugno 1987	4 902,94	4 836,11	4 795,14	4 766,53	4 756,00
1694/87	18 giugno 1987	4 670,91	4 600,95	4 559,18	4 530,37	4 515,91
1796/87	27 giugno 1987	4 957,91	4 791,80	4 779,45	4 706,52	4 724,28

(¹) In caso di fissazione anticipata per i mesi da luglio a novembre 1987, l'importo dell'aiuto finale per i semi raccolti e trasformati in Portogallo è di 0 Esc/100 kg.

TABELLA L

Semi raccolti e trasformati nel Regno Unito

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di :				
		(£/100 kg)				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	13,884				
371/87	6 febbraio 1987	14,202				
421/87	12 febbraio 1987	14,768				
510/87	20 febbraio 1987	14,821				
577/87	27 febbraio 1987	15,181				
604/87	1° marzo 1987	15,291	15,049			
662/87	6 marzo 1987	15,291	15,049			
717/87	13 marzo 1987	15,552	15,313			
789/87	20 marzo 1987	15,552	15,313			
876/87	27 marzo 1987	15,737	15,564			
925/87	1° aprile 1987	15,737	15,674	15,564		
1020/87	9 aprile 1987	15,394	15,269	15,155		
1078/87	16 aprile 1987	14,976	14,914	14,733		
1122/87	24 aprile 1987	15,172	15,127	14,886		
1216/87	1° maggio 1987	15,092	14,970	14,848	14,728	
1280/87	8 maggio 1987	14,669	14,550	14,430	14,183	
1330/87	14 maggio 1987	14,167	13,891	13,771	13,518	
1403/87	22 maggio 1987	14,610	14,334	14,214	13,965	
1537/87	28 maggio 1987	14,490	14,370	14,250	14,002	
1520/87	2 giugno 1987	14,490	14,370	14,250	14,131	14,142
1552/87	4 giugno 1987	14,430	14,310	14,191	14,071	14,081
1634/87	12 giugno 1987	14,443	14,321	14,200	14,079	14,087
1694/87	18 giugno 1987	13,446	13,325	13,204	13,083	13,081
1796/87	27 giugno 1987	14,679	14,133	14,133	13,826	13,954

ALLEGATO II

IMPORTI DEGLI AIUTI AI SEMI DI COLZA E DI RAVIZZONE «DOPPIO ZERO»

TABELLA A

Aiuti nominali negli Stati membri della Comunità nella sua composizione
al 31 dicembre 1985 (1)

(ECU/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti nominali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	27,789				
371/87	6 febbraio 1987	28,448				
421/87	12 febbraio 1987	29,114				
510/87	20 febbraio 1987	29,177				
577/87	27 febbraio 1987	29,335				
604/87	1° marzo 1987	29,335	29,177			
662/87	6 marzo 1987	29,335	29,177			
717/87	13 marzo 1987	29,177	29,019			
789/87	20 marzo 1987	29,177	29,019			
876/87	27 marzo 1987	29,410	29,331			
925/87	1° aprile 1987	29,410	29,331	29,331		
1020/87	9 aprile 1987	28,979	28,823	28,823		
1078/87	16 aprile 1987	28,275	28,196	28,118		
1122/87	24 aprile 1987	28,523	28,466	28,310		
1216/87	1° maggio 1987	28,422	28,267	28,112	28,112	
1280/87	8 maggio 1987	27,720	27,567	27,413	27,259	
1330/87	14 maggio 1987	27,075	26,721	26,567	26,414	
1403/87	22 maggio 1987	27,644	27,290	27,136	26,982	
1537/87	28 maggio 1987	27,490	27,336	27,182	27,029	
1520/87	2 giugno 1987	27,490	27,336	27,182	27,029	27,272
1552/87	4 giugno 1987	27,413	27,259	27,106	26,952	27,195
1634/87	12 giugno 1987	27,429	27,273	27,117	26,962	27,203
1694/87	18 giugno 1987	26,150	25,994	25,839	25,683	25,924
1796/87	27 giugno 1987	27,732	27,032	27,032	26,637	27,034

(1) Per i semi raccolti in Spagna o in Portogallo, in caso di fissazione anticipata per i mesi da luglio a novembre 1987, gli importi degli aiuti nominali a decorrere dal 1° febbraio 1987 sono di 2,5 ECU/100 kg.

TABELLA B

Semi raccolti e trasformati in Belgio e Lussemburgo

(FB-Flux/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	1 334,59				
371/87	6 febbraio 1987	1 366,31				
421/87	12 febbraio 1987	1 398,37				
510/87	20 febbraio 1987	1 401,40				
577/87	27 febbraio 1987	1 409,01				
604/87	1° marzo 1987	1 413,16	1 401,40			
662/87	6 marzo 1987	1 413,16	1 401,40			
717/87	13 marzo 1987	1 405,60	1 393,80			
789/87	20 marzo 1987	1 405,60	1 393,80			
876/87	27 marzo 1987	1 416,75	1 408,82			
925/87	1° aprile 1987	1 416,75	1 412,97	1 408,82		
1020/87	9 aprile 1987	1 396,13	1 388,67	1 384,36		
1078/87	16 aprile 1987	1 362,46	1 358,68	1 350,42		
1122/87	24 aprile 1987	1 374,32	1 371,59	1 359,67		
1216/87	1° maggio 1987	1 370,08	1 362,07	1 354,66	1 350,13	
1280/87	8 maggio 1987	1 336,53	1 328,59	1 321,22	1 309,07	
1330/87	14 maggio 1987	1 305,70	1 288,12	1 280,75	1 268,39	
1403/87	22 maggio 1987	1 332,89	1 315,34	1 307,97	1 295,74	
1537/87	28 maggio 1987	1 325,53	1 317,54	1 310,17	1 298,00	
1520/87	2 giugno 1987	1 325,53	1 318,17	1 310,17	1 302,85	1 309,67
1552/87	4 giugno 1987	1 321,85	1 314,49	1 306,54	1 299,17	1 305,96
1634/87	12 giugno 1987	1 322,62	1 315,16	1 307,06	1 299,65	1 306,35
1694/87	18 giugno 1987	1 261,49	1 254,03	1 245,93	1 238,47	1 244,78
1796/87	27 giugno 1987	1 337,10	1 303,64	1 303,00	1 284,10	1 298,21

TABELLA C

Semi raccolti e trasformati in Danimarca

(Dkr/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	241,68				
371/87	6 febbraio 1987	247,52				
421/87	12 febbraio 1987	253,42				
510/87	20 febbraio 1987	253,98				
577/87	27 febbraio 1987	255,38				
604/87	1° marzo 1987	255,68	253,98			
662/87	6 marzo 1987	255,68	252,72			
717/87	13 marzo 1987	254,28	251,30			
789/87	20 marzo 1987	254,28	251,30			
876/87	27 marzo 1987	256,34	254,09			
925/87	1° aprile 1987	256,34	255,64	254,09		
1020/87	9 aprile 1987	252,53	251,15	249,55		
1078/87	16 aprile 1987	246,31	245,61	243,24		
1122/87	24 aprile 1987	248,50	247,99	244,95		
1216/87	1° maggio 1987	247,61	246,24	244,87	243,18	
1280/87	8 maggio 1987	241,40	240,05	238,69	235,55	
1330/87	14 maggio 1987	235,70	232,57	231,21	227,98	
1403/87	22 maggio 1987	240,73	237,60	236,24	233,07	
1537/87	28 maggio 1987	239,37	238,01	236,65	233,49	
1520/87	2 giugno 1987	239,37	238,01	236,65	235,29	235,58
1552/87	4 giugno 1987	238,69	237,33	235,97	234,61	234,89
1634/87	12 giugno 1987	238,83	237,45	236,07	234,70	234,97
1694/87	18 giugno 1987	227,52	226,14	224,77	223,40	223,52
1796/87	27 giugno 1987	241,51	235,32	235,32	231,83	233,45

TABELLA D

Semi raccolti e trasformati nella Repubblica federale di Germania

(DM/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	67,72				
371/87	6 febbraio 1987	69,23				
421/87	12 febbraio 1987	70,75				
510/87	20 febbraio 1987	70,90				
577/87	27 febbraio 1987	71,26				
604/87	1° marzo 1987	70,99	70,90			
662/87	6 marzo 1987	70,99	70,90			
717/87	13 marzo 1987	70,63	70,54			
789/87	20 marzo 1987	70,63	70,54			
876/87	27 marzo 1987	71,17	71,25			
925/87	1° aprile 1987	71,17	70,99	71,25		
1020/87	9 aprile 1987	70,17	69,81	70,09		
1078/87	16 aprile 1987	68,55	68,36	68,47		
1122/87	24 aprile 1987	69,12	68,99	68,91		
1216/87	1° maggio 1987	68,79	68,53	68,17	68,46	
1280/87	8 maggio 1987	67,17	66,91	66,55	66,50	
1330/87	14 maggio 1987	65,67	64,96	64,60	64,57	
1403/87	22 maggio 1987	66,99	66,27	65,91	65,87	
1537/87	28 maggio 1987	66,64	66,38	66,02	65,98	
1520/87	2 giugno 1987	66,62	66,28	66,02	65,67	66,57
1552/87	4 giugno 1987	66,44	66,10	65,85	65,49	66,39
1634/87	12 giugno 1987	66,48	66,13	65,87	65,51	66,41
1694/87	18 giugno 1987	63,52	63,17	62,92	62,56	63,48
1796/87	27 giugno 1987	67,18	65,58	65,67	64,76	66,03

TABELLA E

Semi raccolti e trasformati in Grecia

(Dra/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	2 805,59				
371/87	6 febbraio 1987	2 893,28				
421/87	12 febbraio 1987	3 013,39				
510/87	20 febbraio 1987	3 024,75				
577/87	27 febbraio 1987	3 053,24				
604/87	1° marzo 1987	3 135,00	3 024,75			
662/87	6 marzo 1987	3 135,00	3 024,75			
717/87	13 marzo 1987	3 107,45	2 996,25			
789/87	20 marzo 1987	3 107,45	3 016,39			
876/87	27 marzo 1987	3 148,08	3 072,20			
925/87	1° aprile 1987	3 148,08	3 134,30	3 072,20		
1020/87	9 aprile 1987	3 072,92	3 045,72	2 981,32		
1078/87	16 aprile 1987	2 950,17	2 936,39	2 855,19		
1122/87	24 aprile 1987	2 993,41	2 983,47	2 889,54		
1216/87	1° maggio 1987	2 990,21	2 948,77	2 921,74	2 854,12	
1280/87	8 maggio 1987	2 868,50	2 826,71	2 799,86	2 701,51	
1330/87	14 maggio 1987	2 710,40	2 631,90	2 604,60	2 502,14	
1403/87	22 maggio 1987	2 810,70	2 732,77	2 705,47	2 605,41	
1537/87	28 maggio 1987	2 783,56	2 740,92	2 713,62	2 613,96	
1520/87	2 giugno 1987	2 813,63	2 756,41	2 713,62	2 686,50	2 636,91
1552/87	4 giugno 1987	2 800,20	2 742,83	2 700,15	2 672,85	2 622,91
1634/87	12 giugno 1987	2 802,99	2 745,30	2 702,10	2 674,62	2 624,36
1694/87	18 giugno 1987	2 580,00	2 519,83	2 475,54	2 447,89	2 391,83
1796/87	27 giugno 1987	2 837,14	2 683,28	2 667,50	2 596,99	2 573,62

TABELLA F

Semi raccolti in Spagna e trasformati in un altro Stato membro⁽¹⁾

(Pta/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	4 091,34				
371/87	6 febbraio 1987	4 154,42				
421/87	12 febbraio 1987	4 291,51				
510/87	20 febbraio 1987	4 301,94				
577/87	27 febbraio 1987	4 328,11				
604/87	1° marzo 1987	4 332,66	4 301,94			
662/87	6 marzo 1987	4 332,66	4 301,94			
717/87	13 marzo 1987	4 306,55	4 251,86			
789/87	20 marzo 1987	4 306,55	4 251,86			
876/87	27 marzo 1987	4 345,06	4 304,06			
925/87	1° aprile 1987	4 345,06	4 332,00	4 304,06		
1020/87	9 aprile 1987	4 273,82	4 248,04	4 190,75		
1078/87	16 aprile 1987	4 157,47	4 144,41	4 071,38		
1122/87	24 aprile 1987	4 198,46	4 189,04	4 103,89		
1216/87	1° maggio 1987	4 184,92	4 156,15	4 130,53	4 070,37	
1280/87	8 maggio 1987	4 069,05	4 007,87	3 982,09	3 925,94	
1330/87	14 maggio 1987	3 962,58	3 866,26	3 840,48	3 782,87	
1403/87	22 maggio 1987	4 056,50	3 961,50	3 935,72	3 879,04	
1537/87	28 maggio 1987	4 031,08	3 993,48	3 967,94	3 887,00	
1520/87	2 giugno 1987	4 058,86	4 005,66	3 967,94	3 942,56	3 922,15
1552/87	4 giugno 1987	4 046,29	3 992,95	3 955,33	3 929,79	3 909,11
1634/87	12 giugno 1987	4 048,90	3 995,26	3 957,16	3 931,45	3 910,47
1694/87	18 giugno 1987	3 840,08	3 784,15	3 745,22	3 719,35	3 693,91
1796/87	27 giugno 1987	4 121,22	3 979,38	3 966,96	3 902,04	3 906,34

⁽¹⁾ In caso di fissazione anticipata per i mesi da luglio a novembre 1987, l'importo dell'aiuto finale per i semi raccolti e trasformati in Spagna è di 385,53 Pta/100 kg.

TABELLA G

Semi raccolti e trasformati in Francia

(FF/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di :				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	203,21				
371/87	6 febbraio 1987	208,33				
421/87	12 febbraio 1987	213,51				
510/87	20 febbraio 1987	214,00				
577/87	27 febbraio 1987	215,22				
604/87	1° marzo 1987	214,61	214,00			
662/87	6 marzo 1987	214,61	214,00			
717/87	13 marzo 1987	213,38	212,77			
789/87	20 marzo 1987	213,38	212,77			
876/87	27 marzo 1987	215,20	215,19			
925/87	1° aprile 1987	215,20	214,58	215,19		
1020/87	9 aprile 1987	211,83	210,61	211,24		
1078/87	16 aprile 1987	206,33	205,71	205,76		
1122/87	24 aprile 1987	208,27	207,82	207,26		
1216/87	1° maggio 1987	207,92	206,26	205,05	205,72	
1280/87	8 maggio 1987	202,45	200,79	199,59	199,09	
1330/87	14 maggio 1987	197,43	194,18	192,97	192,52	
1403/87	22 maggio 1987	201,86	198,63	197,42	196,93	
1537/87	28 maggio 1987	200,66	198,99	197,78	197,30	
1520/87	2 giugno 1987	200,92	199,46	197,78	196,59	199,07
1552/87	4 giugno 1987	200,32	198,86	197,19	195,98	198,47
1634/87	12 giugno 1987	200,44	198,97	197,27	196,06	198,53
1694/87	18 giugno 1987	190,50	189,01	187,28	186,06	188,59
1796/87	27 giugno 1987	202,80	197,10	196,61	193,52	197,22

TABELLA H

Semi raccolti e trasformati in Irlanda

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		(€ Irl/100 kg)				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	22,330				
371/87	6 febbraio 1987	22,912				
421/87	12 febbraio 1987	23,499				
510/87	20 febbraio 1987	23,555				
577/87	27 febbraio 1987	23,694				
604/87	1° marzo 1987	23,779	23,555			
662/87	6 marzo 1987	23,779	23,555			
717/87	13 marzo 1987	23,640	23,415			
789/87	20 marzo 1987	23,640	23,415			
876/87	27 marzo 1987	23,844	23,690			
925/87	1° aprile 1987	23,844	23,775	23,690		
1020/87	9 aprile 1987	23,467	23,330	23,242		
1078/87	16 aprile 1987	22,850	22,781	22,620		
1122/87	24 aprile 1987	23,067	23,017	22,790		
1216/87	1° maggio 1987	23,136	22,843	22,707	22,615	
1280/87	8 maggio 1987	22,529	22,230	22,095	21,863	
1330/87	14 maggio 1987	21,971	21,631	21,498	21,280	
1403/87	22 maggio 1987	22,463	22,125	21,991	21,776	
1537/87	28 maggio 1987	22,330	22,165	22,031	21,817	
1520/87	2 giugno 1987	22,332	22,197	22,031	21,898	22,013
1552/87	4 giugno 1987	22,266	22,130	21,965	21,832	21,945
1634/87	12 giugno 1987	22,280	22,142	21,975	21,840	21,952
1694/87	18 giugno 1987	21,173	21,035	20,866	20,731	20,837
1796/87	27 giugno 1987	22,542	21,933	21,901	21,559	21,805

TABELLA I

Semi raccolti e trasformati in Italia

(Lit/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	43 385				
371/87	6 febbraio 1987	44 480				
421/87	12 febbraio 1987	45 587				
510/87	20 febbraio 1987	45 692				
577/87	27 febbraio 1987	45 955				
604/87	1° marzo 1987	46 173	45 692			
662/87	6 marzo 1987	46 173	45 692			
717/87	13 marzo 1987	45 913	45 429			
789/87	20 marzo 1987	45 913	45 429			
876/87	27 marzo 1987	46 297	45 948			
925/87	1° aprile 1987	46 297	46 167	45 948		
1020/87	9 aprile 1987	45 587	45 331	45 104		
1078/87	16 aprile 1987	44 428	44 298	43 932		
1122/87	24 aprile 1987	44 837	44 743	44 251		
1216/87	1° maggio 1987	44 488	44 415	44 160	43 922	
1280/87	8 maggio 1987	43 323	43 263	43 009	42 504	
1330/87	14 maggio 1987	41 896	41 441	41 183	40 662	
1403/87	22 maggio 1987	42 853	42 392	42 135	41 621	
1537/87	28 maggio 1987	42 594	42 469	42 212	41 700	
1520/87	2 giugno 1987	42 725	42 335	42 212	41 956	42 074
1552/87	4 giugno 1987	42 596	42 206	42 085	41 827	41 944
1634/87	12 giugno 1987	42 623	42 229	42 103	41 844	41 958
1694/87	18 giugno 1987	40 484	40 079	39 965	39 705	39 798
1796/87	27 giugno 1987	43 130	41 824	41 961	41 300	41 672

TABELLA J

Semi raccolti e trasformati nei Paesi Bassi

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	(Fl/100 kg)				
		Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	75,86				
371/87	6 febbraio 1987	77,55				
421/87	12 febbraio 1987	79,27				
510/87	20 febbraio 1987	79,43				
577/87	27 febbraio 1987	79,84				
604/87	1° marzo 1987	79,57	79,43			
662/87	6 marzo 1987	79,57	79,43			
717/87	13 marzo 1987	79,16	79,02			
789/87	20 marzo 1987	79,16	79,02			
876/87	27 marzo 1987	79,77	79,83			
925/87	1° aprile 1987	79,77	79,56	79,83		
1020/87	9 aprile 1987	78,65	78,25	78,52		
1078/87	16 aprile 1987	76,83	76,62	76,71		
1122/87	24 aprile 1987	77,47	77,32	77,20		
1216/87	1° maggio 1987	77,11	76,80	76,40	76,69	
1280/87	8 maggio 1987	75,28	74,99	74,59	74,50	
1330/87	14 maggio 1987	73,61	72,80	72,40	72,32	
1403/87	22 maggio 1987	75,09	74,27	73,87	73,78	
1537/87	28 maggio 1987	74,69	74,39	73,99	73,91	
1520/87	2 giugno 1987	74,69	74,29	73,99	73,60	74,57
1552/87	4 giugno 1987	74,49	74,09	73,80	73,40	74,37
1634/87	12 giugno 1987	74,53	74,12	73,82	73,42	74,39
1694/87	18 giugno 1987	71,21	70,80	70,51	70,11	71,10
1796/87	27 giugno 1987	75,32	73,50	73,60	72,58	73,96

TABELLA K

Semi raccolti in Portogallo e trasformati in un altro Stato membro⁽¹⁾

(Esc/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	5 328,28				
371/87	6 febbraio 1987	5 450,83				
421/87	12 febbraio 1987	5 574,69				
510/87	20 febbraio 1987	5 586,40				
577/87	27 febbraio 1987	5 615,79				
604/87	1° marzo 1987	5 659,53	5 586,40			
662/87	6 marzo 1987	5 659,53	5 586,40			
717/87	13 marzo 1987	5 630,65	5 557,02			
789/87	20 marzo 1987	5 630,65	5 557,02			
876/87	27 marzo 1987	5 673,24	5 615,04			
925/87	1° aprile 1987	5 673,24	5 658,80	5 615,04		
1020/87	9 aprile 1987	5 594,46	5 565,95	5 520,57		
1078/87	16 aprile 1987	5 465,79	5 451,35	5 389,47		
1122/87	24 aprile 1987	5 511,12	5 500,70	5 425,17		
1216/87	1° maggio 1987	5 503,94	5 464,33	5 436,00	5 354,60	
1280/87	8 maggio 1987	5 376,17	5 336,39	5 308,24	5 231,59	
1330/87	14 maggio 1987	5 258,78	5 181,77	5 153,62	5 074,55	
1403/87	22 maggio 1987	5 362,34	5 285,76	5 257,62	5 180,11	
1537/87	28 maggio 1987	5 305,32	5 264,89	5 236,46	5 159,00	
1520/87	2 giugno 1987	5 343,32	5 277,01	5 236,46	5 208,21	5 198,26
1552/87	4 giugno 1987	5 329,35	5 262,85	5 222,43	5 193,99	5 183,81
1634/87	12 giugno 1987	5 332,25	5 265,42	5 224,46	5 195,84	5 185,31
1694/87	18 giugno 1987	5 100,22	5 030,26	4 988,49	4 959,69	4 945,22
1796/87	27 giugno 1987	5 387,22	5 221,11	5 208,76	5 135,83	5 153,59

(¹) In caso di fissazione anticipata per i mesi da luglio a novembre 1987, l'importo dell'aiuto finale per i semi raccolti e trasformati in Portogallo è di 429,31 Esc/100 kg.

TABELLA L

Semi raccolti e trasformati nel Regno Unito

(€/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti finali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:				
		luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre
300/87	1° febbraio 1987	15,524				
371/87	6 febbraio 1987	15,842				
421/87	12 febbraio 1987	16,408				
510/87	20 febbraio 1987	16,462				
577/87	27 febbraio 1987	16,821				
604/87	1° marzo 1987	16,931	16,689			
662/87	6 marzo 1987	16,931	16,689			
717/87	13 marzo 1987	17,192	16,953			
789/87	20 marzo 1987	17,192	16,953			
876/87	27 marzo 1987	17,378	17,205			
925/87	1° aprile 1987	17,378	17,315	17,205		
1020/87	9 aprile 1987	17,034	16,910	16,795		
1078/87	16 aprile 1987	16,617	16,555	16,373		
1122/87	24 aprile 1987	16,812	16,767	16,526		
1216/87	1° maggio 1987	16,733	16,610	16,488	16,368	
1280/87	8 maggio 1987	16,310	16,191	16,071	15,824	
1330/87	14 maggio 1987	15,807	15,532	15,412	15,159	
1403/87	22 maggio 1987	16,251	15,975	15,855	15,606	
1537/87	28 maggio 1987	16,131	16,011	15,891	15,643	
1520/87	2 giugno 1987	16,131	16,011	15,891	15,771	15,782
1552/87	4 giugno 1987	16,071	15,951	15,831	15,711	15,721
1634/87	12 giugno 1987	16,083	15,962	15,840	15,719	15,728
1694/87	18 giugno 1987	15,087	14,965	14,844	14,723	14,721
1796/87	27 giugno 1987	16,319	15,774	15,774	15,466	15,595

ALLEGATO III

TABELLA A

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12
1. Aiuti nominali (ECU):						
— Spagna	0,000	—	—	—	—	—
— Portogallo	0,000	—	—	—	—	—
— altri Stati membri	25,732	—	—	—	—	—
2. Aiuti finali:						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	60,44	—	—	—	—	—
— Paesi Bassi (Fl)	69,23	—	—	—	—	—
— UEBL (FB/Flux)	1 231,29	—	—	—	—	—
— Francia (FF)	187,95	—	—	—	—	—
— Danimarca (Dkr)	223,23	—	—	—	—	—
— Irlanda (£ Irl)	20,893	—	—	—	—	—
— Regno Unito (£)	15,331	—	—	—	—	—
— Italia (Lit)	40 205	—	—	—	—	—
— Grecia (Dra)	2 766,79	—	—	—	—	—
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	0,000	—	—	—	—	—
— in un altro Stato membro (Pta)	3 839,42	—	—	—	—	—
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:						
— in Portogallo (Esc)	0,000	—	—	—	—	—
— in un altro Stato membro (Esc)	5 085,62	—	—	—	—	—

TABELLA B

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12
1. Aiuti nominali (ECU):						
— Spagna	2,500	—	—	—	—	—
— Portogallo	2,500	—	—	—	—	—
— altri Stati membri	28,232	—	—	—	—	—
2. Aiuti finali:						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	66,40	—	—	—	—	—
— Paesi Bassi (Fl)	75,91	—	—	—	—	—
— UEBL (FB/Flux)	1 351,45	—	—	—	—	—
— Francia (FF)	206,64	—	—	—	—	—
— Danimarca (Dkr)	245,12	—	—	—	—	—
— Irlanda (£ Irl)	22,971	—	—	—	—	—
— Regno Unito (£)	16,971	—	—	—	—	—
— Italia (Lit)	44 198	—	—	—	—	—
— Grecia (Dra)	3 087,64	—	—	—	—	—
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	385,54	—	—	—	—	—
— in un altro Stato membro (Pta)	4 224,95	—	—	—	—	—
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:						
— in Portogallo (Esc)	429,32	—	—	—	—	—
— in un altro Stato membro (Esc)	5 514,93	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 2558/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1944/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 agosto 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1944/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 38.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	—	178,98
10.01 B II	Frumento duro	34,54	241,88 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	24,81	154,36 ⁽³⁾
10.03	Orzo	12,27	177,30
10.04	Avena	77,28	129,62
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	5,29	182,55 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	12,27	116,00
10.07 B	Miglio	12,27	109,36 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	29,71	184,57 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	12,27	32,11 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	—	263,80
11.01 B	Farine di segala	47,96	229,33
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	66,62	387,70
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	—	284,67

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2559/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1987

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario;

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1945/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 agosto 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0,48	0,48	0,48
10.02	Segala	0	0	0	1,56
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0,19
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2560/87 DELLA COMMISSIONE**del 26 agosto****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 874/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/87 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 874/87 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 83 del 27. 3. 1987, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1987, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 36 dal 7 al 13 settembre 1987	Settimana n. 37 dal 14 al 20 settembre 1987	Settimana n. 38 dal 21 al 27 settembre 1987	Settimana n. 39 dal 28 settembre al 4 ottobre 1987
01.04 B	93,239 ⁽¹⁾	93,239 ⁽¹⁾	93,239 ⁽¹⁾	93,483 ⁽¹⁾
02.01 A IV a) 1	198,380 ⁽²⁾	198,380 ⁽²⁾	198,380 ⁽²⁾	198,900 ⁽²⁾
2	138,866 ⁽²⁾	138,866 ⁽²⁾	138,866 ⁽²⁾	139,230 ⁽²⁾
3	218,218 ⁽²⁾	218,218 ⁽²⁾	218,218 ⁽²⁾	218,790 ⁽²⁾
4	257,894 ⁽²⁾	257,894 ⁽²⁾	257,894 ⁽²⁾	258,570 ⁽²⁾
5 aa)	257,894 ⁽²⁾	257,894 ⁽²⁾	257,894 ⁽²⁾	258,570 ⁽²⁾
bb)	361,052 ⁽²⁾	361,052 ⁽²⁾	361,052 ⁽²⁾	361,998 ⁽²⁾
02.06 C II a) 1	257,894 ⁽²⁾	257,894 ⁽²⁾	257,894 ⁽²⁾	258,570 ⁽²⁾
2	361,052 ⁽²⁾	361,052 ⁽²⁾	361,052 ⁽²⁾	361,998 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2561/87 DELLA COMMISSIONE
del 26 agosto 1987
che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 875/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/87 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 875/87 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 83 del 27. 3. 1987, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 26.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1987, che fissa i prelievi all'importazione
di carni ovine e caprine congelate**

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 36 dal 7 al 13 settembre 1987 ⁽¹⁾	Settimana n. 37 dal 14 al 20 settembre 1987 ⁽¹⁾	Settimana n. 38 dal 21 al 27 settembre 1987 ⁽¹⁾	Settimana n. 39 dal 28 settembre al 4 ottobre 1987 ⁽¹⁾
02.01 A IV b) 1	147,785	147,785	147,785	148,175
2	103,450	103,450	103,450	103,723
3	162,564	162,564	162,564	162,993
4	192,121	192,121	192,121	192,628
5 aa)	192,121	192,121	192,121	192,628
bb)	268,969	268,969	268,969	269,679

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2562/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1987

che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1947/87⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2220/87⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1947/87 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 48.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 73.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1987, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Iugoslavia ⁽²⁾	Austria/Svezia/ Svizzera	Altri paesi terzi
	— Peso vivo —		
01.02 A II (a)	50,310	44,237	114,707
	— Peso netto —		
02.01 A II a) 1	95,589	84,050	217,943
02.01 A II a) 2	76,471	67,239	174,354
02.01 A II a) 3	114,707	100,859	261,532
02.01 A II a) 4 aa)	—	126,074	326,914
02.01 A II a) 4 bb)	—	144,211	373,944
02.06 C I a) 1	—	126,074	326,914
02.06 C I a) 2	—	144,211	373,944
16.02 B III b) 1 aa)	—	144,211	373,944

(1) In conformità del regolamento (CEE) n. 486/58, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(2) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/80 (GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 4).

(a) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2563/87 DELLA COMMISSIONE
del 26 agosto 1987
che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1946/87⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2221/87⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1946/87 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 75.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1987, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate (*)

Numero della tariffa doganale comune	(ECU / 100 kg)	
	Importo	
	— Peso netto —	
02.01 A II b) 1	195,891	
02.01 A II b) 2	156,712 (a)	
02.01 A II b) 3	244,864	
02.01 A II b) 4 aa)	298,836	
02.01 A II b) 4 bb) 11	244,864 (a)	
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)	244,864 (a)	
02.01 A II b) 4 bb) 33	336,932 (a)	

(*) In conformità del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2564/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1987

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾,considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2338/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2556/87 ⁽⁵⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2338/87 modificato, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 69.⁽⁵⁾ GU n. L 242 del 26. 8. 1987, pag. 32.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1987, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		8	9	10	11	12	1	2
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso :							
	— l'Egitto, il Brasile, le isole Canarie, la Tunisia, la Siria	0	+ 8,00	0	0	0	0	0
	— gli altri paesi terzi	0	0	0	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	0	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	0	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	0	—	—
10.04	Avena	0	0	0	0	0	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0	0	—	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/87 (GU n. L 144 del 4. 6. 1987).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2565/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1987

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 3 agosto 1987;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo

4, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 3 agosto 1987, devono essere conformi a quelli fissati nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 3 agosto 1987, l'importo del premio è fissato a 16,463 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 3 agosto 1987, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere del 3 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

ALLEGATO

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 3 agosto 1987

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi		
		A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)	C. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
		Peso vivo	Peso vivo	Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	7,738	3,869	0,774
		Peso netto	Peso netto	Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :			
	1. Carcasse o mezzene	16,463	8,232	1,646
	2. Busto o mezzo busto	11,524		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	18,109		
	4. Coscia intera o mezza coscia	21,402		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	21,402		
	bb) Pezzi disossati	29,963		
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :			
	1. Carcasse o mezzene	12,347		
	2. Busto o mezzo busto	8,643		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	13,582		
	4. Coscia intera o mezza coscia	16,051		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	16,051		
	bb) Pezzi disossati	22,472		
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	1. non disossate	21,402		
	2. disossate	29,963		
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :			
	— non disossate	21,402		
	— disossate	29,963		

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2566/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1987

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1092/87 della Commissione, del 15 aprile 1987, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾ si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1092/87, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciassettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la diciassettesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1092/87, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 46,939 ECU per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 106 del 22. 4. 1987, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2567/87 DELLA COMMISSIONE**del 26 agosto 1987****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2377/87 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2445/87⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2377/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2377/87 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 216 del 6. 8. 1987, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 225 del 13. 8. 1987, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	I. Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	46,03	
	(b) altri	44,90	
	II. Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4603
B. Zuccheri greggi :			
II. altri :			
a) zuccheri canditi	42,34 ⁽¹⁾		
b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti		0,4603	
c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	41,30 ⁽¹⁾		
d) altri zuccheri greggi	⁽²⁾		

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2568/87 DELLA COMMISSIONE
del 26 agosto 1987
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2555/87 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 192 del 11. 7. 1987, pag. 38.
⁽⁴⁾ GU n. L 242 del 26. 8. 1987, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :	
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati	52,56
	B. Zuccheri greggi	45,90 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2569/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1987

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo all'importazione applicabile per il melasso deve essere uguale al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che il prezzo d'entrata del melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1913/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988 i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzino⁽³⁾;considerando che il prezzo cif del melasso viene calcolato dalla Commissione per un luogo di transito di frontiera della Comunità che è Rotterdam secondo il regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità, per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁴⁾;

considerando che tale prezzo deve essere calcolato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato adattati tenendo conto delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68 della

Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce la qualità tipo e le modalità di calcolo del prezzo cif del melasso⁽⁵⁾;

considerando che, per la rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui essa abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che, all'atto di tale rilevazione, la Commissione può, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, basarsi su una media di più prezzi, purché tale media possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che la Commissione non deve tener conto delle informazioni quando non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere considerati come non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, tra i prezzi di cui è stato tenuto conto, quelli non intesi per merce cif Rotterdam devono essere adeguati in funzione, in particolare, delle differenze del costo di trasporto dal porto d'imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo cif può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta, che ha servito di base per stabilire il precedente prezzo cif, non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo cif;

considerando che il prezzo cif deve essere stabilito ogni settimana; che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968,

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 ⁽²⁾, il prelievo viene modificato soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo comporta, rispetto al prelievo fissato precedentemente, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 0,06 ECU per 100 chilogrammi;

considerando che, secondo l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto fattore di correzione;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che il prelievo per il melasso deve essere fissato conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato per il melasso nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1987, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

<i>(ECU / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0,86

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.